

REGOLAMENTO (CE) N. 1118/1999 DELLA COMMISSIONE**del 28 maggio 1999****che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2563/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,considerando che il regolamento (CE) n. 2563/98 della Commissione ⁽⁴⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione;

considerando che, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una sovvenzione massima;

considerando che, ai fini di tale fissazione, occorre tener conto in particolare dei criteri previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89; che sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo della sovvenzione massima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 24 al 27 maggio 1999 è fissata una sovvenzione massima pari a 295,00 EUR/t alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2563/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.⁽³⁾ GU L 29 del 7.9.1989, pag. 8.⁽⁴⁾ GU L 320 del 28.11.1998, pag. 40.